Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 agosto 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 3028

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. 758.
Dichiarazione a monumento nazionale della Chiesa di San Domenico in Siena . . . Pag. 3028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 759.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 3028

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 760.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . . Pag. 3029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 761.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . . Pag. 3029

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 762.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . . Pag. 3030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 763.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 3030

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 764.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale già appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso Amministrazioni statali . Pag. 3031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 765.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari carcerarie e reggimentali . . . . Pag. 3031

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.
Determinazione di retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere annuali e stagionali della provincia di Trento ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale . Pag. 3032

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1955.
Sostituzione di un revisore effettivo presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria . . . . . . Pag. 3033

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Bauladu (Cagliari) . . . . Pag. 3033

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Simala (Cagliari) . . . . . . Pag. 3033

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo) e messa in liquidazione dell'azienda stessa . . . . . . Pag. 3033

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.
Modificazione allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze . Pag. 3034

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur . Pag. 3034

Ministero delle finanze: Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una striscia di terreno, sita nel comune di Carmagnola (Torino) Pag. 3034

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Sangineto, in comune di Sangineto (Cosenza) . . . . Pag. 3034

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica) . . . . Pag. 3034
Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno, sita nel comune di Gavorrano (Grosseto) . . . . Pag. 3034

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3035
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 3035

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorsi. Pag. 3036

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . Pag. 3036
Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma) . . . . Pag. 3036

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto . . . . Pag. 3037
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taranto . . . Pag. 3037
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di II classe presso il comune di Roma . . . . . Pag. 3037
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953 . . . Pag. 3037

Ministero della difesa-Esercito: Esame colloquio per il conferimento di due posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A), riservato agli aiuti ed assistenti universitari . . . . Pag. 3038

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte del concorso pubblico a trentasei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere . . . . . Pag. 3041

Prefettura di Ravenna: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna . . . Pag. 3041

Prefettura di Teramo: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo . . . . Pag. 3042

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 14 maggio 1955
registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1955
registro Presidenza n. 6, foglio n. 400.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ROSSELLI Ulderico fu Giuseppe e fu Argia Ciolfi da Cassino, classe 1898, maggiore fanteria, partigiano combattente. — Invalido e mutilato, nonostante le sue menomate condizioni fisiche, partecipava attivamente alla lotta di liberazione affrontando con entusiasmo e serenità notevoli rischi e pericoli e partecipando ad azioni di sabotaggio e scontri armati, nel corso di uno dei quali riportava anche lievi ferite. — Agro Romano 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

(4378)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1955, n. 758.

Dichiarazione a monumento nazionale della Chiesa di San Domenico in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;

Considerata la opportunità che la Chiesa di San Domenico in Siena sia conservata ed additata al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Chiesa di San Domenico in Siena è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1955

GRONCHI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 759.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4512; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206 e 16 febbraio 1955, n. 137;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti *complementari* del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:

15) « Filologia medioevale ed umanistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 760.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, numero 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461, e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697; 11 marzo 1953, n. 565; 12 maggio 1953, n. 570; 25 agosto 1953, n. 834; 26 ottobre 1954, n. 1232 e 12 febbraio 1955, n. 34;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 137. — La denominazione dell'insegnamento di « Tecnologia dei materiali dei motori (con esercitazioni di laboratorio) », materia d'insegnamento nella Scuola speciale d'ingegneria aeronautica, è così modificata: « Tecnologia dei materiali dei motori e Chimica della combustione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 761.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2106, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, numero 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4557; 26 ottobre 1952, n. 4543; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69 e 16 febbraio 1955, n. 120;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Medicina del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 762.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1° ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, numero 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429 e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 e 31 dicembre 1947, n. 1870 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 dicembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999 e 16 agosto 1952, n. 1354;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« Genetica medica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955, n. 763.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, numero 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470 e 24 novembre 1941, n. 1443, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1072, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, numero 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806; 2 agosto 1952, numero 1222; 12 maggio 1953, n. 549; 27 aprile 1954, n. 740, e 4 febbraio 1955, n. 125;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

9) « Medicina del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 764.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale già appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso Amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale con rapporto stabile d'impiego, già appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo dell'economia, al Comitato dell'economia della Somalia e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso le Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, o comunque di fatto, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui è riferita la parificazione gerarchica del predetto personale, richiamata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 765.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari carcerarie e reggimentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli insegnanti delle scuole elementari carcerarie e reggimentali di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile netto, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, in misura pari, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello assegno integrativo mensile netto stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti del grado 12°, ma comunque non inferiore a lire tremila mensili.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 100. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Determinazione di retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere annuali e stagionali della provincia di Trento ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, rispettivamente per il personale dipendente dalle aziende alberghiere annuali e stagionali della provincia di Trento, sono determinate nelle misure di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1955

p. *Il Ministro*: SEDATI

TABELLA A

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale delle aziende alberghiere ad attività annuale della provincia di Trento.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria
1ª Categoria			
Capo cuoco	46.000	45.000	44.000
Maître d'Hôtel	42.000	41.000	40.000
Portiere, II capo cameriere e Barmann	38.000	37.000	36.000
2ª Categoria			
Uomini	32.000	30.000	29.000
Donne	28.000	27.000	26.000
3ª Categoria			
Uomini sopra i 20 anni	26.000	25.000	24.000
Uomini dai 18 ai 20 anni	23.000	22.000	21.000
Uomini sotto i 18 anni	17.000	16.000	15.000
Donne sopra i 20 anni	23.000	22.000	21.000
Donne dai 18 ai 20 anni	21.000	20.000	19.000
Donne sotto i 18 anni	15.000	14.000	13.000

Visto: p. *Il Ministro*: SEDATI

TABELLA B

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale delle aziende alberghiere ad attività stagionale della provincia di Trento.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria
1ª Categoria			
Capo cuoco	50.000	47.000	46.000
Maître d'Hôtel	45.000	43.000	41.000
Portiere, II capo cameriere e Barmann	42.000	41.000	40.000
2ª Categoria			
Uomini	35.000	33.000	32.000
Donne	30.000	29.000	28.000
3ª Categoria			
Uomini sopra i 20 anni	28.000	27.000	26.000
Uomini dai 18 ai 20 anni	24.000	23.000	22.000
Uomini sotto i 18 anni	18.000	17.000	16.000
Donne sopra i 20 anni	24.000	23.000	22.000
Donne dai 18 ai 20 anni	22.000	21.000	20.000
Donne sotto i 18 anni	16.000	15.000	14.000

Nota. — Per le località di Riva, Torbole e Levico, la presente tabella si applica per i mesi di luglio, agosto e settembre, mentre per le restanti località si applica per il periodo luglio-agosto.

Visto: p. *Il Ministro*: SEDATI

(4300)

p. *Il Ministro*: SEDATI (4300)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1955.
Sostituzione di un revisore effettivo presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1955, con il quale venne fatto luogo alla composizione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla sostituzione del dott. Gino Zafarana, revisore effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, perchè comandato a svolgere una missione all'estero a tempo indeterminato;

Vista la designazione fatta dallo stesso Ministero del tesoro con lettera n. 136553 in data 14 luglio 1955;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gino Zafarana, destinato a svolgere altro incarico all'estero, è nominato revisore effettivo presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria, per il triennio 1955-57, il dott. Federico Carlevale, ispettore capo nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, addì 10 agosto 1955

Il Ministro: CORTESE

(4450)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Bauladu (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Bauladu (Cagliari) venne incorporata in quella di Milis (Cagliari), a seguito della fusione del comune di Bauladu con quello di Milis;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 110, che ha disposto la ricostituzione del comune di Bauladu;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Bauladu (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Milis il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4432)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.
Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Simala (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928. n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Simala (Cagliari) venne incorporata in quella di Gonnostramatza (Cagliari), a seguito della fusione del comune di Simala con quello di Gonnostramatza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 47, che ha disposto la ricostituzione del comune di Simala;

Vista la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Simala (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4433)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo) e messa in liquidazione dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, art. 67, lett. *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, art. 67, lettera *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4431)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1955.

Modificazione allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti i regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 1° luglio 1953;

Vista la deliberazione in data 7 luglio 1955 dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al capitale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 6 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, è modificato come segue:

« Il capitale dell'Istituto è di lire un miliardo ed è formato da quote nominative di partecipazione di lire 500.000 ciascuna ».

Invariato il resto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il Ministro: GAVA

(4434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 4 agosto 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gaetano Cibelli Paladino, Console onorario dell'Equatore a San Remo.

(4403)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una striscia di terreno, sita nel comune di Carmagnola (Torino).

Con decreto Ministeriale 23 giugno 1955, n. 100376, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato della striscia di terreno, sita nel comune di Carmagnola (Torino), facente parte dell'ex alveo del canale Rabbiotto, diramazione secondaria del canale San Giovanni in Carmagnola, della superficie di mq. 126 circa, indicata nell'estratto catastale in data 7 giugno 1954, scala 1:1500, dell'Ufficio tecnico erariale di Torino, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4486)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Sangineto, in comune di Sangineto (Cosenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 12 gennaio 1955, n. 1900, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Sangineto, in comune di Sangineto (Cosenza), incensita nel catasto (ricadente però nel foglio di mappa 25 del catasto dello stesso Comune) della superficie di mq. 2144 ed indicata nella planimetria 22 aprile 1953 in scala 1:500, dell'Ufficio del genio civile di Cosenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(4383)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 1955, alla pagina 2231, ai numeri 3 e 4 d'ordine dell'elenco, alla colonna « Ditta espropriata », in luogo di: « Lecca *Dugagini Achille* fu Giulio », leggasi: « Lecca *Ducagini* Achille fu Giulio ».

(4469)

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno, sita nel comune di Gavorrano (Grosseto).

Con decreto interministeriale 6 giugno 1955, n. 645, la zona di terreno ricadente nel comprensorio della bonifica del Consorzio idraulico di 2ª categoria a sinistra del torrente Sovata ed a destra del fiume Bruna nel comune di Gavorrano (Grosseto) segnate in catasto nel foglio n. 127, particella n. 11, di complessivi ettari 1.12.91, è trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

(4470)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2657 — Data: 21 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pelosi Gregorio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 19 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Di Martino Iole fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 10 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Lombardo Giuseppina fu Antonio e Rotella Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 9205.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 27 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento – Intestazione: Montibello Ciriaco fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 192 — Data: 11 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Tempestini Anchise fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 21 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Gallotta Giuseppe di Vito — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5762 — Data: 2 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Terreni Danila fu David — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5776 — Data: 2 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Terreni Danila fu David. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1955

(4340) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 24 agosto 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,84	624,80	624,90	624,83	624,80	624,92	624,85	624,94	624,83	624,85
$ Can.	633,40	633,50	633,90	633,40	633,35	633,85	633 —	634,25	633,40	633,40
Fr. Sv. lib.	145,75	145,70	145,78	145,80	145,77	145,75	145,78	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90 —	90,10	90,30	90 —	90,47	90,30	90 —	90 —	89,90	90 —
Kr. N.	87,65	87,10	87,10	87,05	87,48	87,05	86,85	87 —	87,05	87 —
Kr. Sv.	121 —	121 —	121,10	121 —	121,45	121,25	121,10	121,10	121 —	121 —
Fol.	164,30	164,50	164,35	164,25	164,60	164,16	164,80	164,50	164,25	164,30
Fr. B.	12,50	12,50	12,53	12,525	12,48	12,52	12,52	12,52	12,52	12,50
Fr. Fr.	178,90	178,50	178,90	178,925	178,80	179,15	178,95	179 —	178,92	179 —
Fr. Sv. acc.	—	143 —	143,30	143,15	142,90	143,20	143,40	143,15	143,15	143,20
Lst.	1741,25	1741 —	1741 —	1741,25	1739,90	1742,35	1737 —	1741,75	1741,25	1741,50
Dm. occ.	148,87	148,50	149 —	148,875	148,50	148,90	148,60	148,95	148,87	148,90

Media dei titoli del 24 agosto 1955

Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	80,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,30
Id. 5 % 1936	93,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1955

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	633,20
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	90 —
1 Kr. Norv.	86,95
1 Kr. Sv.	121,05
1 Fol.	164,525
1 Fr. bel.	12,52
100 Fr. Fr.	178,935
1 Fr. Sv. acc.	143,275
1 Lst.	1739,125
1 Marco ger.	148,735

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1955, il ricorso prodotto dalla Società S.I.C.L.A.R. in data 12 luglio 1952, contro il Prefetto ed il comune di Roma, avverso il diniego alla richiesta di installazione di un distributore di benzina in Roma, via Pinciana, è stato dichiarato inammissibile.

(4417)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1955, il ricorso prodotto dalla Società S.I.C.L.A.R. in data 12 luglio 1952, contro il Prefetto ed il comune di Roma, avverso il diniego alla richiesta di installazione di un distributore di benzina in Roma, via delle Botteghe Oscure, è stato dichiarato inammissibile.

(4421)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Giovanni Pintore fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Desulo (Nuoro).
2. Il sig. Pasquale Perasso fu Nino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villagrande (Nuoro).
3. Il sig. Giacomo Multineddu di Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bulzi (Sassari).
4. Il sig. Giov. Maria Soro fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari).
5. Il sig. Antonio Zedda Manca di Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesturi (Cagliari).
6. Il sig. Antonio Serpi Dessì fu Eugenio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari).
7. Il sig. Pietrino Peralta fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).
8. Il sig. Matteo Zoroddu fu Lussorio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro).
9. Il sig. Giovannino Seda Pinna fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari).
10. Il dott. Antonio Cabras fu Priamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari).
11. Il sig. Pietro Nieddu fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Alà dei Sardi (Sassari).
12. Il sig. Luigi Pisano fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).
13. Il sig. Basilio Mameli fu Raffaele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari).
14. Il sig. Lorenzo Capriata fu Maurizio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carloforte (Cagliari).
15. Il sig. Bachisio Uneddu fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari).
16. Il sig. Antonio Elia Vargiu fu Baingio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).
17. Il sig. Luigi Pischedda fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro).
18. Il sig. Salvatore Sechi fu Quirico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).
19. Il sig. Antonio Francesco Caria fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari).
20. Il sig. Paolino Melis di Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro).
21. Il sig. Giovanni Floris fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatino (Cagliari).
22. Il sig. Vittorio Demontis di Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari).
23. Il sig. Giuseppe Cheri fu Salvatore Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarule (Nuoro);
24. Il sig. Francesco Drago fu Baldassarre è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari).
25. Il sig. Giuseppe Lai fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovatulo (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(4405)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Dispone:

Il sig. Ottorino Bernardi di Antonio Narciso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(4408)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto in data 14 luglio 1955, n. 140210, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto;

Vista la nota del Prefetto di Taranto con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Nicola Martinelli, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Nicola Martinelli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto il vice prefetto dott. Alfredo Blasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4364)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto commissariale n. 330/11323, in data 20 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taranto;

Vista la nota del Prefetto di Taranto con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Nicola Martinelli, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Nicola Martinelli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taranto il vice prefetto dott. Alfredo Blasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4365)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di II classe presso il comune di Roma.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 aprile 1953, n. 340.2.68/8023, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di II classe presso il comune di Roma;

Vista la nota del Prefetto di Roma con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Manlio Tanzi, vice prefetto, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Manlio Tanzi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di medico igienista di II classe presso il comune di Roma il vice prefetto dott. Anton Claudio Galateo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4366)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 5 maggio 1954, n. 20139, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Liotta dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

D'Alessandro prof. Giuseppe, docente in igiene;
Tuschetti prof. Aldo, docente in patologia medica;
De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;
Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Danneo dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4361)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Esame colloquio per il conferimento di due posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A), riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e le successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, recante provvedimenti per il personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1647, concernente modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e le successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti ed assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 867, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 330, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa Italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi di Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni, di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti

a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente trattamento economico di dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la nota n. 57760/12106 in data 5 agosto 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento di un concorso a cinque posti di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*);

Considerato che il secondo e il quinto dei posti di cui sopra debbono essere riservati agli aiuti ed assistenti universitari, a termine del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1955, col quale sono stati messi a pubblico concorso, per esami e per titoli, tre dei suddetti cinque posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*);

Ritenuto, pertanto, che occorre mettere a concorso i due posti riservati agli aiuti ad assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame colloquio per il conferimento di due posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*, degli specialisti tecnici chimici), riservato agli aiuti ed assistenti universitari, che abbiano cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, a termine del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Art. 2.

Le domande di ammissione al suddetto esame colloquio, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio personale civile di ruolo) entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse;

3) su quale delle due lingue (inglese e tedesca) intendono sostenere la prova di lingua estera;

4) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

5) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio e quella del segretario comunale dovrà essere legalizzata dal sindaco, la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto.

Qualora i candidati si trovino alle armi, dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Non saranno prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire al Ministero corredate dei documenti prescritti e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di due mesi sopraindicati.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame-colloquio debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore di Istituti universitari (su carta da bollo da L. 100) attestante la nomina ad aiuto o assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario, munita della marca da bollo da L. 200 su ogni foglio. Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

3) i documenti comprovanti gli eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato o industria privata nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica.

I titoli presentati saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Il Ministro per la difesa può respingere, con provvedimento non motivato e insindacabile, le domande degli aspiranti (art. 6, ultimo comma, del citato regio decreto n. 2241).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale civile e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 produrranno la dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588, del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 4227 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio

1948 gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti in carcere, al confino, nelle sedi di polizia o in seguito alle violenze di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il modello 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dalla Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quello del presente decreto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data della avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata da notaio, su carta da bollo da L. 200, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciata da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi, o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Qualora l'aspirante sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi la attitudine all'impiego al quale concorre.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se il candidato sia in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1927.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari. Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

3) copia od estratto della stato di servizio militare (gli ufficiali), copia od estratto del foglio matricolare (i sottufficiali e militari di truppa) annotati delle eventuali benemerenze di guerra e muniti di marca da bollo da L. 200, in ogni foglio.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati « abili arruolati » copia od estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 per ogni foglio se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal Prefetto e contenente il visto di conferma del Commissario di leva, se assegnati alle liste di leva terrestri; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissario di leva, vistato dal comandante di porto, se assegnati alla lista di leva marittima.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, presenteranno certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se sono stati assegnati alla lista di leva marittima.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Per sostenere l'esame-colloquio i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) carta d'identità personale;

c) libretto ferroviario personale;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica;

g) passaporto.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esame-colloquio avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Art. 8.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, inoltre, di punti da 0,10 ad 1.

La valutazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nell'esame-colloquio e del punto per gli eventuali titoli prodotti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della valutazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*, decide in via definitiva il Ministro per la difesa.

I due vincitori del concorso verranno nominati chimici aggiunti in prova con riserva di anzianità nei confronti dei vincitori del concorso a tre posti di chimico aggiunto in prova indetto con decreto Ministeriale 15 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1955.

Art. 11.

I vincitori saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza, e buona condotta, saranno nominati chimici aggiunti (gruppo *A*, grado 10°).

Se allo scadere del periodo di prova essi fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale relativo al grado 10°, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1955
Registro n. 35 *Esercito, foglio n.* 152. — POCHETTINO

PROGRAMMA DELL'ESAME-COLLOQUIO

Chimica organica.
Chimica inorganica.
Chimica fisica.
Chimica applicata all'industria.
Tecnologia chimica industriale.
Tecnologia chimica di laboratorio.
Preparazioni di chimica organica e inorganica.
Chimica analitica qualitativa e quantitativa organica.
Chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica.
Nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici.
Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati statali.
Traduzione dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di chimica.

Il colloquio avrà durata non inferiore a quarantacinque minuti.

La Commissione esaminatrice ha facoltà discrezionale nella scelta dei vari argomenti di colloquio.

Al candidato è data facoltà di indicare un argomento su cui intendesse essere interrogato.

Roma, addì 1° giugno 1955

Il Ministro: TAVIANI

(4316)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a trentasei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1955, n. 4137, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1955, bilancio Trasporti, registro n. 59, foglio n. 55, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a trentasei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41.1.245.154658 del 13 agosto 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo i giorni 16 e 17 settembre 1955 in Roma, presso il Collegio ingegneri ferroviari stazione Roma Termini, lato via Giovanni Giolitti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1955

Il Ministro: ANGELINI

(4480)

PREFETTURA DI RAVENNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 15 giugno 1955, n. 12198 e 12199, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951;

Visto che i candidati dott. Bagnaresi Carlo e dott. Alboni Arnaldo hanno rinunciato alla nomina a titolare rispettivamente delle condotte mediche del terzo reparto del comune di Alfonsine e del comune di Sant'Agata sul Santerno (condotta unica);

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione di dette sedi ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la lettera con la quale il candidato dott. Tabanelli Sigfrido (4° graduato) ha espressamente rinunciato alla nomina a titolare della condotta medica del terzo reparto del comune di Alfonsine;

Viste le istanze di ammissione al concorso dei candidati che seguono i sunnominati nella graduatoria e tenute presenti le sedi da essi indicate in ordine di preferenza;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Minarelli dott. Alberto di Alfeo: condotta medica del terzo reparto del comune di Alfonsine;
2) Turci dott. Francesco fu Attilio: condotta medica unica del comune di Sant'Agata sul Santerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 9 agosto 1955

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(4445)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1954, n. 22784, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Atri (1ª zona), Civitella del Tronto (3ª zona) e Sant'Omero (condotta unica);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee:

1. Chiodi Elda . . punti 46,889 su 100
2. De Laurentiis Italia . . . . » 46,809 »
3. Tulini Angela . . . . . punti 45,297 su 100
4. Lesiani Ida . . . » 44,794 »
5. Fazzini Teresa . . » 44,379 »
6. Moscarini Domenica . . » 43,690 »
7. Sighini Maria . . . . . . » 41,913 »
8. Natali Marta . . . . . . » 41,842 »
9. Funaro Ida . . . » 39,768 »
10. Angeletti Flora . . . . . . » 38,884 »
11. Bordoni Dora . . . . » 38,004 »
12. Gelsomini Mafalda . » 37,768 »
13. Cecchini Teresa . . » 36,617 »
14. Cappelli Maria Grazia . . » 36,411 »
15. Ioannoni Domenica . . . . » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 11 agosto 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 37252, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia, di cui al bando 18 luglio 1954, n. 22784, e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Atri (1ª zona), Civitella del Tronto (3ª zona) e Sant'Omero (condotta unica);
Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi, in ordine di preferenza;
Visto l'articolo 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso anzidetto, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Chiodi Elda: Atri (1ª zona);
2) De Laurentiis Italia: Civitella del Tronto (3ª zona);
3) Tulini Angela: Sant'Omero (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 11 agosto 1955

Il prefetto: DI NAPOLI

(4392)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.